



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.M. n° 24558 del 22.02.1984, con cui è stata rilasciata al laboratorio "BETONTEST s.r.l." di Ispica (RG) l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, e successivi rinnovi con i quali si estendeva l'autorizzazione anche ad alcune prove facoltative (prove facoltative sugli aggregati), da ultimo il D.M. n° 3 del 21.01.2015, con efficacia fino alla data del 12.12.2019;

Vista la domanda recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 5616 in data 20.06.2019 con la quale il predetto laboratorio ha richiesto l'ulteriore rinnovo della medesima autorizzazione e l'estensione ad ulteriori prove facoltative ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010 (prove facoltative sugli aggregati);

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguite dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con le ulteriori prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Considerato che il D.M. n. 25 del 26.02.2020 riporta, per mero errore materiale, un periodo di efficacia a decorrere dal 13/12/2020 fino al 12/12/2025;

D E C R E T A

Art.1 – E' rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione al laboratorio "BETONTEST s.r.l." di Ispica (RG) - Via Benedetto Spadaro n° 45 – 97014 Ispica (RG), con estensione alle prove facoltative sugli Aggregati, così definite ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Gaetano FIDELIO.

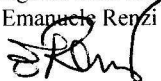
Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 13/12/2019 fino al 12/12/2024, e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 8 – A decorrere dalla data di protocollo del presente decreto, il D.M. n. 25 del 26/02/2020 è abrogato.

Il Dirigente della Div. I – STC
Ing. Emanuele Renzi



IL PRESIDENTE
Ing. Massimo SESSA

